

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2001113** Data: **16.01.2013**

Oggetto: **Novità in materia di IVA in vigore dal 1° gennaio 2013**

NOVITA' IN MATERIA DI IVA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2013

Gentile Associato,

la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228, del 24/12/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2012) ha apportato significative novità nel comparto IVA, sia nazionale che intracomunitario.

La suddetta Legge recependo la direttiva UE 2010/45/UE ha, infatti, apportato novità riguardanti il nuovo contenuto delle fatture, le semplificazioni previste in materia di fattura elettronica, una nuova tempistica per la fatturazione e l'integrazione delle operazioni a "reverse charge" e delle transazioni intracomunitarie.

Di seguito riepiloghiamo gli articoli modificati al DPR 633/72:

- 01) art. 10, comma 1 n. 4) – operazioni esenti;
- 02) art. 13 comma 4 – base imponibile;
- 03) art. 17 commi 2 e 5 – soggetti passivi;
- 04) art. 20 comma 1 secondo periodo – volume d'affari;
- 05) art. 21 commi 1, 2, 3, 4, 6 6bis (nuovo) – fatturazione delle operazioni;
- 06) art. 21bis (nuovo articolo) – fattura semplificata;
- 07) art. 36 comma 3 – esercizio di più attività;
- 08) art. 39 comma 3 – tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.

Con la presente circolare si analizzano brevemente le principali modifiche apportate in ambito nazionale; le modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 331/1993 (istitutivo dell'IVA intracomunitaria) saranno trattate in una successiva circolare.

01) OPERAZIONI ESENTI:

Dal 1° gennaio 2013 non sono ricomprese tra le operazioni esenti, perciò diventano imponibili con aliquota ordinaria (21% poi 22% dal 01/07/2013), le prestazioni di gestione individuale del portafoglio. Tale modifica si è resa necessaria per adeguare la normativa italiana a quella europea.

02) BASE IMPONIBILE:

Con la modifica apportata all'art. 13, comma 4, dall'art. 1, comma 325, lettera a), della Legge di Stabilità, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o – nel caso di omessa indicazione nella fattura – del giorno di emissione della stessa. In mancanza, il calcolo è eseguito sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo.

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea; non è pertanto necessaria una specifica comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

03) SOGGETTI PASSIVI

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 325, lettera b), all'*art. 17 comma 2* del DPR 633/72 è previsto che nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente adempie agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. 331/93 (integrazione delle fatture).

In questi casi l'operatore non deve più emettere l'autofattura ma deve integrare la fattura emessa del fornitore comunitario indicando il numero, il controvalore in euro del corrispettivo, l'ammontare dell'imposta o dell'annotazione che si tratta di operazione non imponibile, con l'eventuale specifica della norma nazionale o comunitaria.

La registrazione deve avvenire nel registro iva vendite entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese precedente mentre nel registro iva acquisti va annotata prima della liquidazione nella quale è esercitato il diritto alla detrazione ed entro i termini ordinari, previsti dall'art. 19, comma 1, del DPR 633/72.

Inoltre le fatture emesse dal cedente o dal prestatore di servizi nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE devono obbligatoriamente indicare l'annotazione "inversione contabile" e l'eventuale riferimento normativo.

04) VOLUME D'AFFARI

La norma, nella sua formulazione attuale, prevede che tutte le operazioni soggette a registrazione o registrate a norma degli 23 e 24 del DPR 633/72, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 dello stesso decreto, concorrono alla formazione del volume d'affari.

Restano esclusi solo le cessioni dei beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del C.C., voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi interni dei beni di cui all'art. 36, quinto comma, del DPR 633/72.

Rispetto alla formulazione precedente, quindi, rientrano nel volume d'affari anche le operazioni non rilevanti territorialmente soggette a fatturazione.

Le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia influenzano il volume d'affari ma *non generano plafond per l'acquisto di beni e servizi senza applicazione dell'imposta e sono irrilevanti nel calcolo del volume d'affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del soggetto italiano.*

05) FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI

L'art. 1, comma 325, lettera d), della Legge di Stabilità 2013 ha modificato i commi 1, 2, 3, 4, 6 dell'art. 21 del DPR 633/72 introducendo, inoltre, anche, il nuovo comma 6bis.

Il nuovo *comma 1 dell'art. 21* fornisce la definizione di fattura elettronica come quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all'accettazione da parte del destinatario e si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione al cessionario o committente.

Il *comma 2 dell'art. 21* nella sua nuova formulazione ridefinisce gli elementi obbligatori da indicare nella fattura (in neretto sono indicate le variazioni rispetto alla precedente versione):

- 1) data di emissione;
- 2) **numero progressivo che la identifichi in modo univoco** (come specificato nelle circolari Fisco prot. 2000313 dell'8 gennaio 2013 e prot. 2000613 dell'11 gennaio 2013);
- 3) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- 4) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- 5) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- 6) **numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;**
- 7) **nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;**
- 8) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- 9) **corrispettivi** (e non come in precedenza il valore normale) ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- 10) **corrispettivi** (e non come in precedenza il valore normale) relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- 11) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- 12) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, convertito, con modificazioni, dalla comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- 13) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Il nuovo *comma 4)* prevede nuovi termini di emissione delle fatture attive. Infatti dal 1° gennaio 2013 è prevista la possibilità, anche per le prestazioni di servizi oltre che per le cessioni di beni, di emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione un'unica fattura differita e cumulativa, a condizione che le prestazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.

Entro lo stesso termine deve essere emessa la fattura per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72 e per le prestazioni di servizi di cui all'art. 6, comma 6, primo periodo del DPR 633/72 rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione Europea.

Inoltre è stata prevista la possibilità di emissione della fattura anche attraverso gli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa).

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altro Stato UE il cedente o prestatore nazionale deve emettere la fattura con la dicitura "inversione contabile".

Secondo il nuovo comma 6 dell'art. 21 del DPR 633/72 la fattura deve essere emessa anche per le sotto elencate tipologie di operazioni indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni ed eventualmente anche la relativa norma nazionale o comunitaria:

- a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";
- b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";
- c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"
- d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto legge 23/02/1995 n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione";
- e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio".

Il nuovo comma 6-bis del sopra richiamato articolo prevede che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettano la fattura anche per le seguenti tipologie di operazioni quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies ed indichino, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con la specifica della norma nazionale o comunitaria:

- a) *cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";*
- b) *cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".*

Infine il nuovo comma 6-ter prevede che le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio (reverse charge) rechino l'annotazione "autofatturazione".

06) FATTURA SEMPLIFICATA

*Con l'introduzione dell'articolo 21-bis, effettuata dall'art. 1, comma 325, lettera e), della Legge di Stabilità, dal 01/01/2013 è possibile emettere anche la **fattura "semplificata"** per tutte le operazioni di ammontare non superiore ad €. 100,00 (limite elevabile fino ad €. 400,00 tramite decreto) e per le note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/72.*

*La fattura "semplificata" **non** può essere emessa per:*

- 0) *le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. 331/93);*
- 1) *per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'art. 10 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro stato UE (art. 21, comma 6bis lettera a).*

I dati obbligatori da indicare nella fattura semplificata

- 1) data di emissione;
- 2) numero progressivo che la identifichi in modo univoco (come specificato nelle circolari Fisco prot. 2000313 dell'8 gennaio 2013 e prot. 2000613 dell'11 gennaio 2013);
- 3) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- 4) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- 5) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente;
- 6) riferimento alla fattura rettificata ed indicazioni specifiche che sono modificate (per le fatture rettificative).

Per i dati di cui al punto 5) si fa presente che nel caso in cui il cessionario o committente sia stabilito nel territorio nazionale è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di partita iva, mentre nel caso il cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato UE è sufficiente il solo numero di partita IVA attribuito da tale Stato.

Tale ipotesi risulterà difficilmente, se non impossibile, da applicare in quanto per tutte le comunicazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria è necessario inserire anche gli ulteriori dati identificativi.

07) ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'

I commi 520 e 521 dell'articolo 1 hanno integrato l'art. 36, comma 3, del DPR 633/72 prevedendo, a decorrere dal 01/01/2013, la possibilità di esercitare l'opzione per la gestione separata dell'IVA anche per i soggetti che svolgono servizi di natura finanziaria.

08) TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI

L'art. 1, comma 325, lettera f), della Legge di Stabilità 2013 ha integralmente sostituito il comma 3, dell'art. 39, del DPR 633/72 parificando integralmente la fattura elettronica a quella cartacea.

La fattura elettronica, come già anticipato in precedenza, viene definita come la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualsiasi formato elettronico.

L'unico requisito che il soggetto passivo deve rispettare è l'accettazione da parte del destinatario del documento a riceverlo come fattura elettronica. Non è necessaria l'accettazione scritta ma sono sufficienti comportamenti concludenti come la contabilizzazione o il pagamento della fattura.

La fattura dovrebbe essere considerata elettronica anche quando si utilizza un qualsiasi tipo di formato elettronico, quale ad esempio un messaggio di posta elettronica con allegato il pdf della fattura o un fax ricevuto su computer.

La fattura elettronica deve essere conservata in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del DM economia emanato ai sensi dell'articolo 21 comma 5 del D. Lgs. 82/2005. La normativa di riferimento è il DM del 23 gennaio 2004, il quale prevede che entro 15 giorni dalla loro emissione,

deve essere completato il processo di conservazione delle fatture elettroniche con apposizione della firma elettronica e marca temporale a cura del responsabile delle conservazione.

La norma prevede che anche le fatture cartacee possano essere conservate secondo modalità elettroniche.

Infine viene introdotta la possibilità di conservazione delle fatture, dei registri e dei documenti previsti dal Decreto IVA anche all'estero.

Ad oggi non sono state diramate istruzioni da parte degli organi competenti.

Distinti saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli